SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1158)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALETTI, SEGNANA, GIACOMETTI, ROSSI Gian Pietro Emilio, RUFFINI, de' COCCI, BAUSI, ROSI, CODAZZI Alessandra, LOMBARDINI, ANDREATTA, GRASSINI e CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1978

Modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 216, del 7 giugno 1974, è un complesso di disposizioni, note anche come integrazione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che introduceva il problema della riforma della disciplina delle società di capitali per lunghi anni oggetto di approfondite analisi, schemi e progetti.

La logica di orientamento della legge numero 216 era dunque quella di rispondere alle esigenze, da una parte di riforma della disciplina delle S. p. A., dall'altra di ristrutturazione delle Borse valori e del mercato mobiliare.

La disciplina che ne è risultata è di portata molto più ampia ed analitica del decreto-legge originario e se ne differenzia nelle impostazioni, pur risultando, nel complesso, frammentaria e confusa, forse proprio a causa della sua affrettata elaborazione.

L'esigenza che ne è emersa è stata quella di realizzare una serie di modifiche ed integrazioni alla legge n. 216, per definire meglio, da una parte, l'ambito e la portata dei poteri della CONSOB e dall'altra l'area dei soggetti al suo controllo.

In particolare, gli emendamenti modificativi e integrativi della disciplina della CONSOB sono derivati dall'esame dei primi anni del suo funzionamento che hanno generato una « stato di incertezza del diritto ».

La CONSOB deve avere esclusivamente funzioni di controllo, deve cioè svolgere il ruolo di suprema magistratura delle società con titoli quotati e verificare il rispetto della normativa vigente. La forma dei suoi interventi non deve essere imperativa o legislativa, bensì esortativa: alle delibere cogenti devono sostituirsi le raccomandazioni.

Tra i compiti della CONSOB, in parte già definiti nel testo originario della legge n. 216 del 1974 e poi più dettagliatamente considerati nel presente disegno di legge di modifica, si vede anche una funzione generale di informazione e di tutela dell'azionariato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

La logica di orientamento seguita per la proposta avanzata è stata quella di mantenere le scelte di fondo che il legislatore aveva compiuto originariamente con la legge n. 216 del 1974 e di indirizzare le iniziative di riforma a quei cambiamenti ed ampliamenti che l'esperienza operativa di questo primo periodo di vigenza della legge ha dimostrato necessari al fine di riuscire meglio a realizzare gli obiettivi della legge stessa.

Questa proposta condivide in buona parte le « modifiche ed integrazioni » suggerite nel disegno di legge n. 893 presentato al Senato dal Ministro del tesoro nel settembre 1977.

È stato tenuto presente che ogni proposta introdotta nell'ordinamento giuridico porta con sè una serie di elementi ed eventualmente di novità che inducono l'interprete a un riesame critico degli istituti e delle teorie elaborati in precedenza, per collocarli nella struttura giuridica preesistente.

In materia di legislazione societaria è importante individuare la tendenza che questa intende seguire per inserire gli emendamenti nell'ambito di competenza di una delle due moderne teorie societarie: istituzionalistica e contrattualistica.

Senza incorrere in facili e dannosi schematismi, queste teorie devono essere considerate « filosofie societarie », evitando la commistione di elementi antitetici nell'ambito del medesimo istituto o articolo.

Purtroppo la legge n. 216 del 1974 è già un esempio di questa commistione, prevedendo la CONSOB, esempio dell'indirizzo istituzionalistico e le azioni di risparmio di chiara natura contrattualistica.

Anche se la particolare dinamicità del sistema economico e del mercato mobiliare in particolare può rivelare contrastanti regolamentazioni, è opportuno assumere scelte di fondo che trascendano gli aspetti congiunturali e siano piuttosto orientate alla modifica della struttura societaria.

La necessità di una revisione organica e completa di tutta la legge n. 216 del 1974 discende poi anche dalla volontà di informarsi alle analoghe iniziative della CEE, dato che in sede di Comunità economica europea si sta formando un diritto societario comunitario che consenta di ottenere un coordinamento ed una uniformità delle varie discipline attualmente in vigore negli Stati membri.

La fase attuale rappresenta il logico passaggio da un periodo del diritto delle società di carattere prevalentemente nazionale, ad uno successivo di regolamenti comunitari.

* * *

La proposta di modifica dell'articolo 1 riguarda innanzi tutto la facoltà concessa al Ministro del tesoro di istituire sedi secondarie della Commissione. Questa esigenza è particolarmente sentita in quei Paesi, come l'Italia, dove la capitale economica non coincide con quella politica. Nella prima ha sede tradizionalmente il mercato di più ampie dimensioni che necessita di un controllo tempestivo e puntuale assicurato dalla presenza costante di un organo preposto a queste funzioni (Negli USA, la *Security Exchange Commission* ha la sede di rappresentanza a Washington e la sede operativa, con circa duemila dipendenti, a New York).

L'articolo 1, al primo comma, viene poi integrato con l'esplicita dichiarazione della finalità istituzionale della Commissione, sull'esempio di quanto contenuto nell'articolo 1 delle leggi istitutive di organismi similari operanti all'estero.

La funzione attribuita alla Commissione consiste nel controllo del mercato dei valori mobiliari al fine della tutela del pubblico risparmio.

Una forma per realizzare la maggiore informativa è prevista dalla proposta di modifica dei commi ottavo e nono dell'articolo 1 relativamente alla più rapida e frequente trasmissione della relazione annuale della Commissione al Ministro del tesoro e da questi al Parlamento.

La proposta di modifica dell'articolo 2, *sub* articolo 1, attraverso lo strumento della delega governativa, si propone l'istituzione di ruoli organici del personale della Commissione, il suo stato giuridico e le modalità di assunzione e di ordinamento delle carriere.

I princìpi ispiratori della disciplina delegata non prevedono di costringere entro

stretti vincoli numerici il personale della Commissione, nè di fissare rigidi criteri incompatibili con la normativa del lavoro. Gli unici limiti imposti riguardano i tempi concessi al Governo per emanare le disposizioni, data l'urgenza della disciplina della materia, e il principio in base al quale l'efficienza di un organo dipende dalla sua funzionalità.

Si precisa in particolare la forma in cui debba avvenire tale facoltà, che contempla la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dopo aver sentito la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La proposta specifica anche quali devono essere i princìpi ispiratori ed i criteri direttivi del Governo nell'esercizio della delega. In particolare che il numero dei posti deve essere in relazione alle effettive esigenze dei servizi relativi alle attribuzioni della Commissione; che le retribuzioni dei dipendenti devono essere fissate sulla base di quelle correnti nel settore della pubblica amministrazione (e non in altri settori operativi, per il carattere pubblicistico che compete alla Commissione); che l'assunzione del personale deve avvenire per pubblici concorsi, per titoli ed esami. In quest'ultimo caso le commissioni giudicatrici devono essere presiedute da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa e i concorsi devono essere indetti dalla Commissione secondo i bandi appositamente emanati, con approvazione del Ministero del tesoro.

La proposta definisce anche che l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale devono essere stabiliti seguendo modelli organizzativi di enti affini. In particolare il personale in servizio presso la Commissione ha l'assoluto divieto di esercitare qualsiasi altra attività ed è anche vincolato dal segreto d'ufficio.

La proposta contempla anche la nomina di un direttore della Commissione, che abbia compiti di organizzazione e di coordinamento dell'attività della Commissione stessa.

È prevista anche la facoltà della Commissione di avvalersi, quando sia necessario, di esperti esterni all'organizzazione al fine di poterli consultare su specifici problemi e questioni e che vengano remunerati secondo le tariffe professionali.

La proposta di modifica dell'articolo 3, *sub* articolo 1, che riguarda la definizione del ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, oltre alla facoltà della Commissione stessa di richiedere alle società ed agli altri enti con titoli quotati in borsa di rendere pubblici dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, anche che, in caso di inottemperanza, la Commissione possa fare eseguire la pubblicazione a spese della società o dell'ente. In seguito all'ufficializzazione del mercato ristretto si ritiene che la norma in questione e quella contenuta nel successivo articolo 5 possano riguardare anche i titoli ivi quotati. Questo può avvenire a meno che l'organo giurisdizionale preposto abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento.

La proposta prevede anche che la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di documenti avvenga da parte delle società e degli enti che li controllavano o ne sono controllati.

Per quanto concerne la determinazione in via generale o per singole borse dei tipi di contratti ammessi e dei sistemi di quotazione, la proposta contempla il necessario parere dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, ma non considera più la possibilità di formazione degli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato, in quanto materia tecnica di competenza dei Comitati direttivi di borsa.

La logica della proposta è quella di avere una definizione del ruolo della CONSOB, come organo di controllo dell'informazione e di tutela dell'azionariato: è una modifica necessaria se non si vuole che il controllo resti vanificato e che risultino incentivate le trasgressioni. A questo fine si è esteso a soggetti diversi da quelli indicati dall'attuale normativa i poteri di controllo della CONSOB, per colmare la carenza legislativa al riguardo.

Dopo l'articolo 3, sub-articolo 1, è stato aggiunto un ulteriore articolo 3-*bis* che affronta, mediante lo strumento della delega governativa, il problema dei bilanci consolidati di gruppo.

La proposta di modifica dell'articolo 4 è ispirata alle finalità esplicitamente attribuite alla Commissione con l'emendamento all'articolo 1. In quella sede si è riconosciuta alla Commissione la funzione di controllo del mercato dei valori mobiliari al fine della tutela del pubblico risparmio: tale controllo si realizza attraverso una verifica dell'informazione che le società con titoli quotati devono trasmettere e diffondere alle autorità preposte al mercato e al pubblico dei risparmiatori attuali e potenziali.

In particolare viene stabilito che anche per la richiesta di ammissione alle procedure del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata, come già per le proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo o emissioni di obbligazioni, valga il termine di quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che le deve discutere.

Per le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi è fissato il termine abbreviato di quindici giorni nel quale le società devono dare notizie, nelle forme prescritte, alla CONSOB.

La proposta definisce anche il momento in cui gli amministratori debbono presentare la relazione semestrale e il contenuto che deve essere in armonia con le disposizioni del primo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile.

È fissato inoltre il termine di trenta giorni entro i quali devono essere trasmessi i bilanci approvati e le deliberazioni dell'assemblea, anche da parte delle società e degli enti con titoli non azionari quotati nelle Borse italiane.

Alle società e agli enti con titoli quotati la proposta di modifica impone l'obbligo dell'invio ai comitati direttivi delle Borse in cui sono quotati i titoli, negli stessi termini previsti per l'invio alla Commissione, dei bilanci e delle relazioni semestrali.

La proposta di modifica dell'articolo 5 è ispirata a completare la complessa disciplina delle partecipazioni in società quotate e delle partecipazioni che fanno capo ad esse.

Innanzitutto l'obbligo della comunicazione delle partecipazioni in società quotate è esteso a « chiunque » e non semplicemente alle società di capitali: ciò consentirà una maggiore trasparenza ed una più chiara fotografia dei rapporti finanziari esistenti. Inoltre la previsione dell'esatto contenuto delle comunicazioni, consente di ovviare ai precedenti dubbi interpretativi. Si è precisato che la condizione di quotazione rilevante ai fini della comunicazione è quella di iscrizione su un listino di borsa italiana, eliminando così dubbi sulla portata territoriale della norma. Il termine della comunicazione è ridotto da 30 a 20 giorni per le medesime esigenze informative, richiamate in precedenza.

È stato precisato che le partecipazioni in società non quotate riguardano « le società italiane od estere di ogni tipo, ad esclusione delle società semplici ».

Sono comprese nel calcolo delle percentuali che impongono la comunicazione, oltre alle azioni possedute indirettamente, anche le azioni o quote in pegno od in usufrutto e le azioni date a riporto.

Per risolvere il problema del possesso indiretto tramite società fiduciarie, la proposta attribuisce al Governo la delega ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, disposizioni in merito alla disciplina delle società fiduciarie.

Le sanzioni in caso di omissione della comunicazione vengono modificate sia in senso quantitativo (da 10 a 20 milioni di lire), sia in senso qualitativo, prevedendo l'interdizione dagli uffici direttivi, per un periodo non superiore ai tre anni.

Dopo l'articolo 5, *sub* articolo 1, è stato aggiunto un ulteriore articolo 5-*bis* che affronta più dettagliatamente il problema della comunicazione nel caso di partecipazioni reciproche superiori da entrambi i lati ai limiti percentuali fissati nell'articolo 5.

Si stabilisce che se una società effettua la comunicazione dopo che l'altra l'abbia eseguita, non possa esercitare il diritto di voto relativo alle azioni o quote eccedenti nel termine ridotto di sei mesi dal giorno in

cui riceva la comunicazione. Sono comprese nella proposta anche le azioni prive del diritto di voto che devono essere alienate.

La proposta definisce inoltre che se le due società eseguono la comunicazione nello stesso giorno, il divieto di esercizio del voto e l'obbligo di alienazione si applicano alla società la cui partecipazione ha una minore eccedenza percentuale, e non più ad entrambe le società, come stabiliva il testo originario. Si precisa anche che nel caso in cui nessuna delle due società provveda alla comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto si applica ad entrambe e che le azioni o quote eccedenti debbano essere alienate da ciascuna di esse nel termine di dodici mesi da quello in cui la partecipazione ha superato il limite percentuale.

Viene precisato più avanti il termine entro il quale il tribunale, su richiesta del collegio sindacale o del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote. Per le azioni rimane vigente la disciplina del deposito presso un'azienda od un istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia.

In particolare la proposta stabilisce che l'azienda o l'istituto procedono all'alienazione delle azioni secondo le indicazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, che stabilisce il termine della vendita, non superiore a due anni, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi ed ai quantitativi negoziati. È definito inoltre che l'azienda o l'istituto di credito comunichino giornalmente alla Commissione ed alla società interessata le vendite concluse. La Commissione deve dare notizia nella propria relazione delle operazioni effettuate.

La proposta riguarda il caso degli amministratori che non abbiano provveduto alla alienazione delle azioni. L'intervento del tribunale è altrimenti previsto nel caso di mancata alienazione delle azioni.

Per le partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali, si applicano le stesse disposizioni.

La proposta di modifica degli ultimi due commi dell'articolo 6, *sub* articolo 1, nel quale si estende alla vendita delle azioni di società controllanti la particolare disciplina del proposto articolo 5-*bis*, stabilisce, oltre al fatto che azioni o quote delle società controllanti debbano essere alienate per la parte eccedente il limite fissato, anche che per le plusvalenze vengano applicate le disposizioni dell'articolo 5-*bis* e non più 5.

In pratica si utilizza quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, a proposito delle plusvalenze patrimoniali, che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo di imposta nel quale sono realizzate, mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La proposta di modifica sostituisce inoltre l'ultimo comma dell'articolo 2359-*bis* del codice civile, dove si contemplava il caso di acquisto di azioni da parte di società controllate, con un nuovo comma che stabilisce che le azioni acquistate, sottoscritte o possedute con somme prelevate dalle riserve, si devono alienare entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Nel caso invece di mancata alienazione il tribunale provvede ai sensi delle leggi speciali.

La proposta di modifica dell'ultimo comma dell'articolo 2424 del codice civile aggiunto con l'articolo 10, *sub* articolo 1, che considerava il caso dei crediti verso società controllate e collegate, definisce in modo più articolato tale materia. In particolare, oltre a quanto richiesto precedentemente, la proposta definisce che il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate debba essere presentato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La proposta di modifica dell'articolo 14 colma la precedente lacuna normativa circa la sorte della quotazione delle azioni di risparmio in caso di revoca della quotazione delle corrispondenti azioni ordinarie.

La modifica è ispirata al principio secondo il quale la quotazione delle azioni ordinarie è condizione non solo per la quotazione, ma anche per la permanenza in quotazione delle azioni di risparmio, al fine di consentire ai portatori di queste ultime la continua possibilità di acquistare sul mercato azioni con diritto di voto per un'ulte-

riore difesa dei propri diritti. La concomitante quotazione delle corrispondenti azioni ordinarie rappresenta un parametro di riferimento del prezzo delle azioni di risparmio e in questo senso dovrebbe essere emendata la normativa vigente che permette la quotazione di singole azioni privilegiate o di singole obbligazioni convertibili, in assenza della contemporanea quotazione delle corrispondenti azioni ordinarie.

La competenza della revoca, in analogia a quanto avviene per alcuni titoli obbligazionari ammessi di diritto a quotazione in seguito a decreto ministeriale e quindi cancellabili col medesimo strumento, spetta alla CONSOB con propria delibera.

La proposta di modifica dell'articolo 15 ha lo scopo di colmare la lacuna normativa circa la sorte degli azionisti di risparmio in caso di mancata distribuzione di dividendi. Nel caso particolare di mancata distribuzione dei dividendi per tre esercizi consecutivi, sull'esempio degli articoli 139, 140 e 141 dell'*Aktiengesezt* tedesco e in linea con il parere del CNEL sul progetto di riforma tributaria, viene attribuito agli azionisti di risparmio il diritto di convertire le proprie azioni in altrettante azioni ordinarie.

Ciò è giustificato dal fatto che, se viene meno la causa del contratto fra società emittente e azionista di risparmio, rappresentata dalla rinuncia al diritto di voto da una parte in cambio di particolari privilegi patrimoniali dall'altra, ci si trova di fronte ad una particolare situazione di inadempienza contrattuale.

Per quanto riguarda le modalità tecniche della conversione, la proposta di modifica si rifà, per analogia, a quanto disposto dalla medesima legge n. 216 del 1974 in materia di conversione di obbligazioni convertibili.

La proposta di modifica del terzo comma dell'articolo 16, *sub* articolo 1, applica al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio le disposizioni oltre che dell'articolo 2417 anche dell'articolo 2634 del codice civile. In questa norma viene stabilito che il rappresentante comune che ometta di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese venga punito con una pena pecuniaria. Con questa modifica si vuole colmare una dimenticanza della legge originaria al fine di estendere al rappresentante comune degli azionisti di risparmio la sanzione per la mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese, già stabilita per il rappresentante comune degli obbligazionisti.

La proposta di modifica dell'articolo 17 impone che gli amministratori, i sindaci ed i direttori generali delle società con azioni quotate non più generalmente in borsa, ma specificatamente nelle borse italiane, debbano dichiarare alla CONSOB ed alla società in cui ricoprono la carica, le partecipazioni nella società stessa ed in società controllate da questa, non più entro trenta giorni ma entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto. La proposta impone che siano oggetto di tale dichiarazione anche le azioni date a riporto e che vengano dichiarate oltre alle operazioni di acquisto, di vendita delle azioni, anche quelle di riporto.

Si stabiliscono inoltre le modalità e il contenuto di queste dichiarazioni, che debbono essere fatte con lettera raccomandata, nella quale siano indicati il numero, il valore nominale delle azioni o quote, possedute sia direttamente, che indirettamente, con l'indicazione anche delle società fiduciarie, delle persone interposte e dei riportatori. Queste dichiarazioni inoltre vanno comunicate al consiglio di amministrazione della società emittente ed allegate al rispettivo verbale della sua prima riunione.

La proposta considera anche che gli amministratori, sindaci o revisori debbano effettuare dichiarazione alla CONSOB oltre che dei compensi anche delle altre somme da essi percepite a qualunque titolo, sia dalla società od ente in cui essi ricoprono la carica, sia dalle società controllate.

Nel caso di omissione della dichiarazione la proposta contempla una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 10 milioni; la falsità della dichiarazione implica l'arresto fino ad un anno o una ammenda.

Dopo l'articolo 17, *sub* articolo 1, si aggiunge una disposizione che si propone di

regolamentare la materia dell'informazione privilegiata (*insider trading*) da tempo disciplinata, anche rigorosamente, in molti ordinamenti stranieri.

In particolare si dice che chiunque, disponendo di informazioni relative ad una rilevante modificazione dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale di una società od ente con titoli quotati le utilizzi prima che il pubblico ne sia venuto a conoscenza, viene punito con una pena pecuniaria.

La pena è aggravata anche nel caso di realizzazione di un utile. L'azione penale è proposta su denunzia della CONSOB od in seguito a querela della società cui si riferiscono le notizie comunicate od utilizzate.

La logica della proposta è quella di cercare di evitare che gli amministratori e gli altri soggetti indicati si avvalgano delle particolari conoscenze che sono in grado di ottenere grazie alle loro funzioni, per compiere operazioni speculative che potrebbero risultare di pregiudizio alla società.

Le modifiche, senza incidere radicalmente sull'attuale disciplina, tendono a conferirle maggiore coerenza ed organicità per assicurare sia alle società, che alla CONSOB un flusso di informazioni, al tempo stesso, più completo e tempestivo sulle partecipazioni azionarie. In questo modo si tutela il pubblico risparmio da una utilizzazione dell'informativa societaria poco corretta ed imparziale, che potrebbe creare seri danni al buon funzionamento del mercato mobiliare.

La proposta di modifica dell'articolo 18, *sub* articolo 1, riguarda la sua abrogazione in quanto si intende allargare la portata della norma, dalle sole offerte pubbliche di acquisto e di vendita, anche alle offerte pubbliche di scambio e di sottoscrizione. Ciò si realizza tramite i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Valiante (n. 372) ed Aletti (n. 524), già in parte discussi in sede referente presso la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato o inseriti all'ordine del giorno (disegno di legge n. 967), in quanto esauriscono la regolamentazione di tutti i tipi di offerte pubbliche.

La proposta di modifica dell'articolo 19 considera in tema di obbligo delle comunicazioni, cui sono tenuti i vari soggetti anche se non abbiano ancora emesso titoli quotati in borsa, che questo obbligo non riguarda solo le società e gli enti finanziari iscritti all'albo, ma anche quelle che hanno un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire.

Sono comprese anche le società fiduciarie e di revisione che hanno un ammontare complessivo di capitale e riserve, risultante dall'ultimo bilancio, superiore a 200 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, può essere disposta l'istituzione di sedi secondarie.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha il compito di controllare il mercato dei valori mobiliari, al fine della tutela del pubblico risparmio ».

I commi ottavo e nono dell'articolo 1, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ponendo in evidenza, sulla scorta dei dati informativi assunti, gli orientamenti individuati nell'andamento della borsa. Riferisce al Ministro del tesoro entro il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre sull'attività svolta nel quadrimestre stesso. Trasmette altresì al Ministro del tesoro le notizie, i dati e i documenti da lui di volta in volta richiesti.

Il Ministro del tesoro riferisce almeno semestralmente al Parlamento sull'attività della Commissione ».

Art. 2.

L'articolo 2, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disposizioni intese ad istituire i ruoli organici del personale della Commissione stessa, nonchè le modalità di assunzione, l'ordinamento delle carriere, lo stato giuridico del personale.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il numero dei posti deve essere in relazione alle effettive esigenze dei servizi connessi con le attribuzioni della Commissione;

b) le retribuzioni dei dipendenti devono essere fissate sulla base di quelle correnti nel settore della pubblica amministrazione;

c) l'assunzione del personale deve avvenire per pubblici concorsi, per titoli ed esami. Le commissioni giudicatrici devono essere presiedute da un componente della Commissione nazionale per le società e la Borsa ed i concorsi saranno indetti dalla Commissione stessa secondo i bandi appositamente emanati, previa approvazione del Ministro del tesoro;

d) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale devono essere stabiliti secondo modelli organizzativi di enti affini. Al personale in servizio presso la Commissione deve essere fatto divieto di esercitare qualsiasi altra attività. Il personale della Commissione deve essere vincolato dal segreto d'ufficio e deve riferire esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati;

e) la previsione della nomina di un direttore della Commissione con compiti di organizzazione e di coordinamento dell'attività della Commissione stessa stabilita nell'ambito della presente legge;

f) la facoltà della Commissione di avvalersi, quando necessario, di esperti esterni alla propria organizzazione, da consultarsi su specifici temi e problemi e da remunerarsi secondo le tariffe professionali;

g) norme transitorie per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

L'articolo 3, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può disporre, sentiti gli amministratori, che le società e gli enti con azioni o altri titoli quotati nelle borse italiane, eccettuato lo Stato e gli enti pubblici territoriali, rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente. In caso di inottemperanza la Commissione può fare eseguire la pubblicazione a spese della società o dell'ente, salvo che l'organo giurisdizionale eventualmente adito abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento;

b) può richiedere alle società e agli enti indicati alla lettera *a)*, nonchè alle società e agli enti che li controllano o ne sono controllati ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissandone le modalità e i termini;

c) può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui alla lettera *b)* e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie contenuti nei bilanci e nelle relazioni, di quelli risultanti dagli atti e dai documenti trasmessi e di quelli pubblicati o comunicati;

d) può disporre, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i prescritti requisiti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per

l'anno successivo, unico per tutte le borse, con l'indicazione dell'orario delle contrattazioni, dei giorni di chiusura e di quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazone;

f) determina in via generale o per singole borse, previo parere dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa, effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalle lettere *b*) e *c*);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali delle società o degli enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 3, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, disposizioni relative alla redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei ».

Art. 5.

L'articolo 4, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Le società con azioni quotate nelle borse italiane devono trasmettere alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante consegna diretta o lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusioni con altre società o richiesta di ammissione alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, insieme con apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate e il bilancio approvato;

4) entro quindici giorni da quello in cui sono state adottate, le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi;

5) prima del deposito prescritto dal terzo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile, la relazione semestrale degli amministratori, che deve contenere almeno quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile.

I bilanci approvati, le deliberazioni di cui al n. 3) e i relativi verbali devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data di approvazione o deliberazione, anche dalle società e dagli enti con titoli non azionari quotati nelle borse italiane.

Le società e gli enti con titoli quotati devono inviare ai comitati direttivi delle borse in cui sono quotati i titoli, negli stessi ter-

mini previsti per l'invio alla Commissione, i bilanci e le relazioni semestrali.

Per la violazione delle disposizioni di questo articolo gli amministratori delle società e degli enti sono puniti a norma del terzo comma dell'articolo 3 ».

Art. 6.

L'articolo 5, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Chiunque partecipa in una società con azioni quotate nelle borse italiane in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa deve darne comunicazione scritta alla società partecipata e alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro venti giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le società con azioni nelle borse italiane devono inoltre comunicare alla società partecipata e alla Commissione, entro venti giorni da quello in cui ciascuna partecipazione ha superato il 10 per cento del capitale della società cui si riferisce, le proprie partecipazioni in altre società italiane o estere di ogni tipo, ad esclusione delle società semplici. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro venti giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa. Le percentuali sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote:

a) sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

b) possedute in pegno o in usufrutto;

c) date a riporto.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata. Devono risultare, per ciascuna partecipazione: la denominazione, la sede e il tipo della società cui si riferisce; il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni o

quote, distinte se del caso per categorie; il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni date a riporto.

In caso di omissione delle comunicazioni si applica a carico degli inadempienti o degli amministratori delle società inadempienti, la pena pecuniaria da lire 1 milione a 20 milioni. Se le comunicazioni fatte non contengono tutte le indicazioni di cui al secondo comma si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a 5 milioni. Se le comunicazioni contengono indicazioni false si applica, se il fatto non costituisce reato più grave, l'arresto fino a tre anni; la condanna all'arresto importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo non superiore a tre anni.

Ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal presente articolo, in relazione a situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato per provvedere alle comunicazioni stesse il termine di tre mesi a decorrere dalla data predetta. Si applicano le disposizioni del terzo comma del presente articolo.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, il commercio e l'artigianato, del tesoro e delle finanze, disposizioni relative alla disciplina delle società fiduciarie ».

Art. 7.

Nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto, dopo l'articolo 5, *sub* articolo 1, il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Le società azionarie e a responsabilità limitata, italiane ed estere, che partecipano in una società azionaria o a responsabilità limitata italiana, o soggetta alle disposizioni della legge italiana ai sensi del-

l'articolo 2505 del codice civile in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, o al 2 per cento se si tratta di una società con azioni quotate nelle borse italiane, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti fino a quando non ne abbiano dato comunicazione scritta alla società stessa. Per il calcolo del limite percentuale e per le modalità delle comunicazioni si applicano le disposizioni dei primi due comma dell'articolo 5, ma nella comunicazione devono essere indicate anche le azioni prive del diritto di voto.

Nel caso di partecipazioni reciproche, superiori da entrambi i lati al limite percentuale, la società che esegue la comunicazione in data posteriore a quella in cui l'ha eseguita l'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle, comprese quelle prive del diritto di voto, entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'altra società. Se le due società eseguono la comunicazione nello stesso giorno, il divieto di esercizio del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano alla società la cui partecipazione ha una minore eccedenza percentuale, a meno che la partecipazione dell'altra non si riduca entro il limite prima della scadenza del termine; se nessuna delle due società provvede alla comunicazione, il divieto di esercizio del voto si applica ad entrambe e le azioni o quote eccedenti devono essere alienate da ciascuna di esse nel termine di dodici mesi da quello in cui la propria partecipazione ha superato il limite percentuale.

Se le azioni o quote eccedenti non vengono alienate nel termine stabilito, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale da presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine o, in mancanza, su richiesta del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito e il deposito delle azioni presso un'azienda o istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia. L'azienda o l'istituto di credito procedono all'alienazione delle azioni secondo le indicazioni della Commissione,

che stabilisce il termine della vendita, non superiore a due anni, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi e ai quantitativi negoziati. L'azienda o l'istituto di credito comunicano giornalmente alla Commissione e alla società interessata le vendite concluse. La Commissione dà notizia nella propria relazione delle operazioni attuate in applicazione della presente disposizione.

Agli amministratori delle società che non provvedono all'alienazione delle azioni o quote eccedenti e ai sindaci che omettono di promuovere la vendita si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile. Il fatto non è punibile se prima della scadenza del termine gli amministratori hanno chiesto di depositare le azioni ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, semprechè abbiano eseguito il deposito nel termine stabilito dal tribunale.

Per le plusvalenze realizzate con l'alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nel termine previsto dal quarto comma dell'articolo 5, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, il tribunale provvede a norma del terzo comma del presente articolo ed il termine di dieci giorni previsto nello stesso comma decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le altre partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali di cui al primo comma del presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano formato oggetto di comunicazione, si applicano le disposizioni dello stesso articolo e il termine di dodici mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 8.

Gli ultimi due comma dell'articolo 6, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti dai seguenti:

« Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5-*bis*.

Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 2359 del codice civile e di quelle del comma precedente si applica la disciplina del terzo e del quarto comma dell'articolo 5-*bis* ».

L'ultimo comma dell'articolo 2359-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano. In caso di mancata alienazione il tribunale provvede ai sensi delle leggi speciali ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 2424 del codice civile, aggiunto con l'articolo 10, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, con l'indicazione, per ciascuna, del valore nominale e del valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio di ciascuna delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate approvati almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea ».

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'articolo 14, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente:

« La revoca della quotazione delle azioni ordinarie importa la revoca della quotazione delle azioni di risparmio ».

Art. 11.

Dopo il quarto comma dell'articolo 15, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, numero 216, sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di mancata distribuzione dei dividendi agli azionisti di risparmio per tre esercizi consecutivi, essi hanno diritto di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie della società.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono alla emissione di azioni ordinarie spettanti ai possessori di azioni di risparmio che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.

Entro il mese successivo gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la modifica dello statuto sociale ».

Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 16, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni degli articoli 2417 e 2634 del codice civile ».

Art. 13.

L'articolo 17, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle società con azioni quotate nelle borse italiane devono, entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alla società in cui ricoprono la carica, le partecipazioni nella società stessa e in società da questa controllate, possedute direttamente, per tramite di società fiduciarie o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori, comprese le azioni date a riporto. Successivamente, entro quindici giorni dalla

fine di ciascun trimestre a partire da quello in corso alla data della prima dichiarazione, devono dichiarare le operazioni di acquisto, di vendita o di riporto effettuate, indicando anche il prezzo pagato o ricevuto.

Le dichiarazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata e devono specificare il numero e il valore nominale delle azioni o quote direttamente possedute, acquistate o vendute da ciascuna persona o di quelle possedute, acquistate o vendute indirettamente, con l'indicazione delle società fiduciarie, delle persone interposte e dei riportatori. La omissione, l'incompletezza e la falsità delle dichiarazioni sono punite a norma del terzo comma dell'articolo 5.

Le dichiarazioni stesse vanno comunicate al Consiglio di amministrazione e allegate al relativo verbale della sua prima riunione.

Gli amministratori, i sindaci o revisori o i direttori generali delle società e degli enti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 devono dichiarare con lettera raccomandata alla Commissione nazionale per le società e la borsa, entro il mese di marzo di ciascun anno, i compensi e le altre somme ad essi corrisposte nell'anno solare a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dalla società o ente in cui ricoprono la carica e dalle società controllate. L'omissione nella dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da lire 50 mila a 10 milioni; la falsità della dichiarazione con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni ».

Art. 14.

Nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto, dopo l'articolo 17, *sub* articolo 1, il seguente:

« Art. 17-*bis*. — Chiunque, nell'esercizio della sua professione o delle sue funzioni, disponendo di informazioni relative ad una rilevante modificazione dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale di una società o ente con titoli quotati, compia sul mercato borsistico operazioni direttamente o indirettamente, utilizzando tali informazioni prima che il pubblico ne sia venuto a conoscenza, è punito con la multa da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Nel caso di realizzazione di un utile, la multa potrà superare il massimo indicato fino al quadruplo dell'utile stesso.

L'azione penale per la violazione delle norme, di cui ai comma precedenti, è promossa su denunzia della Commissione nazionale per le società e la borsa o in seguito a querela della società cui si riferiscono le notizie comunicate o utilizzate ».

Art. 15.

L'articolo 18, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

Art. 16.

L'articolo 19, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa:

a) le società o gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) le società e gli enti che hanno un ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dall'ultimo bilancio, superiore a cinque miliardi di lire e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in società, la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati;

c) le società fiduciarie e di revisione che hanno un ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dall'ultimo bilancio, superiore a 200 milioni di lire.

Agli amministratori, ai sindaci o revisori e ai direttori generali delle società e degli enti indicati nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 17 ».